

Ricorso proposto il 2 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg e a./Commissione

(Causa T-536/11)

(2011/C 355/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea che seleziona l'offerta delle ricorrenti presentata in risposta alla gara d'appalto a procedura aperta AO 10340 (lotti 1, 3 e 4) «Servizi informatici — Sviluppo di software, manutenzione, consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche»⁽¹⁾, quale terzo contraente nel meccanismo a cascata per i lotti nn. 1 e 4 e quale secondo contraente nel meccanismo a cascata per il lotto n. 3, comunicata alle ricorrenti con lettera datata 22 luglio 2011, e annullare tutte le decisioni collegate dell'Ufficio, incluse quelle di aggiudicare il rispettivo contratto al primo e al secondo contraente nel meccanismo a cascata; e
- condannare l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea a risarcire i danni da perdita di chance e il danno alla reputazione e alla credibilità dei ricorrenti per un importo pari a EUR 3 450 000; e
- condannare l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea all'integralità delle spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi per ogni lotto.

- 1) Primo motivo, con cui si sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ha violato l'obbligo di motivazione, non ha adeguatamente esposto i meriti relativi dell'offerente aggiudicatario e, in generale, che esso ha violato le disposizioni dell'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario;
- 2) Secondo motivo, con cui si afferma che l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ha violato i capitoli d'oneri ed ha applicato un criterio di attribuzione contrario all'art. 97 del regolamento finanziario e all'art. 138 delle modalità d'esecuzione;
- 3) Terzo motivo, con cui si deducono errori manifesti di valutazione, osservazioni vaghe e non suffragate del comitato di

valutazione, la modifica a posteriori dei criteri di aggiudicazione indicati nella gara d'appalto, la mancata comunicazione in tempo utile dei nuovi criteri agli offerenti e la confusione tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione.

⁽¹⁾ GU 2011/S 66 — 106099

Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — Ghreiwati/Consiglio

(Causa T-543/11)

(2011/C 355/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Siria) (rappresentante: avv. P.-F. Gaborit)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2011/522/PESC, il regolamento (UE) n. 878/2011, la decisione 2011/628/PESC e il regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio dell'Unione europea, laddove riguardano il sig. Emad GHREIWATI;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'assenza di motivazione e su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, in quanto:
 - Gli atti impugnati, aggiungendo il nome del ricorrente all'elenco delle persone interessate dalle misure restrittive nei confronti della Siria, non espliciterebbero la motivazione della misura restrittiva assunta nei suoi confronti;
 - Tali decisioni non sarebbero state oggetto di alcuna notifica, e
 - Gli elementi d'accusa accolti per fondare le misure restrittive riguardanti il ricorrente non gli sarebbero stati ancora comunicati nonostante una domanda indirizzata al Consiglio dell'Unione europea.
- 2) Secondo motivo, vertente, in subordine, su un errore manifesto di valutazione, laddove né la qualità del ricorrente di presidente della Camera dell'industria di Damasco, né la sua qualità di socio della società Zouheir GHREIWATI consentirebbero di addebitargli alcun sostegno economico al regime siriano.